

Codice A1714A

D.D. 16 gennaio 2023, n. 32

**Ridefinizione della classe di capacità d'uso del suolo a scala aziendale nel Comune di Oviglio (AL) finalizzata alla definizione delle aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n.3-1183. - Istanza Cei Carlo.**



**ATTO DD 32/A1714A/2023**

**DEL 16/01/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura**

**OGGETTO:** Ridefinizione della classe di capacità d'uso del suolo a scala aziendale nel Comune di Oviglio (AL) finalizzata alla definizione delle aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n.3-1183. – Istanza Cei Carlo.

Fin dall'inizio degli anni '80, la Regione Piemonte si è posta l'obiettivo di sviluppare la conoscenza dei suoli in quanto presupposto di base per una pianificazione sostenibile del territorio regionale.

Nell'ambito dei Programmi Interregionali Cofinanziati (PIC) individuati dalla Deliberazione della Giunta Regionale 4 maggio 2009, n.32-11356, è stato approvato il PIC n.1e "*Agricoltura e Qualità*" – Misura 5 – Azione 2 "*Analisi del fenomeno del consumo di suolo agricolo in Piemonte*".

Uno degli interventi previsti nell'ambito di tale Azione è stato la redazione e la stampa della nuova "*Carta di capacità d'uso dei suoli del Piemonte*" a scala 1:250.000, cartografia che copre l'intero Piemonte. Oltre alle informazioni a scala 1:250.000, sono state rese disponibili la cartografia e i dati ricavati dai rilevamenti effettuati a scala di semi-dettaglio (1:50.000) che coprono la pianura piemontese e gran parte del territorio collinare.

La "*Carta di capacità d'uso dei suoli*" è uno strumento di classificazione che consente di differenziare le terre in funzione delle potenzialità produttive delle tipologie pedologiche. A livello regionale la Capacità d'uso dei suoli è diventata uno strumento fondamentale per molti aspetti della pianificazione territoriale, con particolare riferimento agli interventi che implicano la trasformazione dell'uso del suolo o che comportano un diffuso utilizzo del territorio ancorché con caratteristiche di reversibilità a medio-lungo termine, quali gli impianti fotovoltaici a terra.

Per la definizione della localizzazione e la progettazione di tali interventi diventa però indispensabile una valutazione della capacità d'uso dei suoli a scala opportuna, che spesso è quella aziendale.

Nell'ambito della Relazione Programmatica sull'Energia, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2009, n.30-12221, al fine di contemperare l'obiettivo di

sviluppo della produzione energetica da fonte rinnovabile con le esigenze di tutela del territorio e di difesa dei suoli agricoli più fertili, sono stati adottati criteri localizzativi tendenti a preservare i terreni ad elevata capacità d'uso facendo emergere la necessità di utilizzare una metodologia comune, conforme a quella impiegata per la realizzazione e l'aggiornamento della cartografia pedologica regionale, per standardizzare le valutazioni della capacità d'uso dei suoli a scala di dettaglio.

Con Determinazione Dirigenziale 24 novembre 2009, n.1201/DB1100, la Direzione Agricoltura ha affidato ad IPLA S.p.A. l'incarico di predisporre un manuale operativo per il rilevamento della capacità d'uso a scala aziendale, che costituisse la metodologia ufficiale della Regione Piemonte per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli. Il risultato di tale attività si è concretizzato nella redazione di un "*Manuale Operativo per la valutazione della Capacità d'uso a scala aziendale*", (di seguito Manuale Operativo) che descrive la metodologia e gli strumenti utili per la valutazione di tale qualità del suolo a scala di dettaglio, integrando le informazioni desumibili dalla cartografia pedologica regionale con quelle da rilevare direttamente sull'area di interesse. Il Manuale Operativo è completato dalla "*Scheda per la descrizione delle osservazioni di campagna*" (di seguito Scheda) e dal relativo "*Manuale di campagna per il rilevamento e la descrizione dei suoli*" (di seguito Manuale di campagna).

Con Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n.88-13271, la Regione Piemonte ha approvato il "*Manuale Operativo per la valutazione della Capacità d'uso a scala aziendale*", il "*Manuale di campagna per il rilevamento e la descrizione dei suoli*" e la "*Scheda per la descrizione delle osservazioni di campagna*". La stessa deliberazione ha stabilito altresì che il Manuale Operativo costituisse la metodologia ufficiale della Regione Piemonte per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale e che ogni studio pedologico finalizzato alla definizione della classe di capacità d'uso del suolo a scala aziendale, per essere uniformato allo standard utilizzato e riconosciuto dalla Regione Piemonte, dovesse essere condotto utilizzando tali Manuali e Scheda. La deliberazione non definiva però le modalità con cui condurre le istruttorie finalizzate alla ridefinizione a livello aziendale della Capacità d'uso del Suolo.

La Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n.75-1148 "*D.G.R. n.32-11356 DEL 4.5.2009 - P.I.C. n.1e Agricoltura e Qualità - Misura 5 - Azione 2. Adozione della Carta della Capacità d'uso dei suoli del Piemonte quale strumento cartografico di riferimento per la specifica tematica relativa alla capacità d'uso dei suoli*" ha adottato la "*Carta della Capacità d'uso dei suoli del Piemonte*" a scala 1:250.000 quale strumento cartografico di riferimento per la specifica tematica relativa alla capacità d'uso dei suoli ed ha stabilito che, per gli approfondimenti alla scala di semi-dettaglio relativamente alle aree di pianura e di fondovalle collinare, lo strumento cartografico di riferimento fosse la "*Carta della Capacità d'uso dei suoli*" alla scala 1:50.000, ribadendo che ogni studio pedologico finalizzato alla definizione della classe di capacità d'uso del suolo a scala aziendale dovesse essere condotto utilizzando il "*Manuale Operativo per la valutazione della Capacità d'uso a scala aziendale*", la "*Scheda per la descrizione delle osservazioni di campagna*" e il relativo "*Manuale di campagna per il rilevamento e la descrizione dei suoli*" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n.88-13271, che costituiscono la metodologia ufficiale della Regione Piemonte per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n.3-1183 "*Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010*" la Regione Piemonte individuava le aree ed i siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010. Il punto 3.1 dell'Allegato A alla citata deliberazione stabiliva che "*Sono inidonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra i terreni*

*classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo".*

Per quanto sopra disposto, si rende quindi necessario procedere ad un'identificazione puntuale delle aree appartenenti alle varie Classi di capacità d'uso del suolo per le superfici oggetto di istanza.

Con nota del 1 settembre 2022 (inviata tramite posta elettronica certificata del 21 settembre 2022 ed acquisita al protocollo del Settore *Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità Naturali in Agricoltura* con n.21899/2022 del 21 settembre 2022), Cei Carlo, in qualità di Titolare dell'Azienda Agricola Omonima, formulava istanza in merito alla ridefinizione della classe di capacità d'uso di suoli ubicati in Comune di Oviglio (AL) individuati al Foglio di Mappa n.16 Particelle 23, 111, 112, 123, 124, 149 attualmente in Classe II di capacità d'uso del suolo. A tal fine inviava specifica *"Relazione tecnico agronomica con rilievi pedologici per riclassificazione terreno agricolo"* a firma del Perito Agrario Massimiliano Ricci.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 4 febbraio 2022, n.15-4621 *"Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396"*, con prot. n.22757/2022 del 3 ottobre 2022 il Settore *Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità Naturali in Agricoltura* formulava a IPLA S.p.A. una richiesta di parere tecnico in merito all'istanza di ridefinizione della classe di capacità d'uso del suolo a scala aziendale in Comune di Oviglio (AL) ed alla corrispondenza della documentazione a quanto previsto dal *"Manuale Operativo per la valutazione della Capacità d'uso a scala aziendale"* approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n.88-13271.

Il parere, trasmesso da IPLA S.p.A. tramite posta elettronica certificata del 22 novembre 2022 (prot. n.447/2022 del 22 novembre 2022 acquisito al protocollo del Settore *Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità Naturali in Agricoltura* con prot. n.27415/2022 del 22 novembre 2022), specificava di ritenere la relazione solo parzialmente conforme a quanto prescritto nel *"Manuale Operativo per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale"* poiché, pur contenendo il numero minimo di osservazioni (1 ogni 2 Ha) per un totale di 2 profili pedologici (ancorché rilevati in posizioni molto vicine e non distribuiti sull'intero appezzamento) nonché la descrizione di corredo e la valutazione della capacità d'uso del suolo, le descrizioni risultano in parte lacunose e non completamente esaustive rispetto alle specifiche richieste in quanto:

- mancano i referti analitici dei campioni del topsoil e del subsoil relativi ad almeno un profilo;
- mancano le descrizioni di alcuni orizzonti e, per altri orizzonti, non compaiono nella descrizione tutti i caratteri richiesti;
- non compare l'esatta perimetrazione dei terreni oggetto di riclassificazione;
- non compaiono i riferimenti alle Unità Cartografiche e alle Unità Tipologiche dei suoli, individuate e descritte nella Carta dei Suoli a scala 1:50.000.

La relazione proseguiva indicando che le caratteristiche dei suoli rilevati fossero state confrontate con quelle dei punti già presenti nelle immediate vicinanze, contenute nel Sistema Informativo Pedologico, ed in base all'analisi di tutti questi dati, evidenziava:

- per quanto riguarda i suoli rilevati, che la loro presunta limitazione dovuta a una disponibilità di ossigeno imperfetta non è corretta, ma ad essi deve essere attribuita una disponibilità di ossigeno moderata;
- non vi sono evidenze di alcuna limitazione all'approfondimento radicale entro i primi 75-80 cm;
- secondo quanto riportato nella Carta dei Suoli a scala 1:50.000 l'appezzamento in esame è localizzato per la maggior parte della superficie (> del 75% pari a circa 1,64 ha) nell'Unità

Cartografica U0605, caratterizzata dalla fase predominante Villa del Foro Tipica (VDF1) a cui la tipologia Pedologica rilevata può essere ricondotta: questa Tipologia Pedologica è classificata secondo la Soil Taxonomy come *Oxyaquic Haplustalf* e viene indicata in legenda come “*Alfisuolo di pianura non idromorfo e non ghiaioso*”; il suo carattere *Oxyaquic* deriva dal fatto che questa Tipologia presenta oltre gli 80 cm di profondità alcune screziature che indicano condizioni di idromorfia parziale e temporanea dovuta a una permeabilità ridotta dei depositi con formazione di una falda superficiale in alcuni periodi dell’anno;

- i suoli VDF1, a cui sono ricondotti quelli rilevati, sono classificati in II classe di capacità d’uso con limitazione per fertilità (s4);
- non si sono riscontrate in questo appezzamento le caratteristiche riscontrate nel 2010 nell’appezzamento adiacente posto immediatamente più a est (tenore di screziature per fenomeni di ossidoriduzione del ferro mediamente maggiori rispetto al concetto centrale della fase Villa del Foro tipica) che erano state attribuite alla peculiarità della posizione morfologica (leggera depressione che potrebbe aver causato un rallentamento nel deflusso delle acque con relativo accumulo) e che avevano allora portato al declassamento dell’appezzamento adiacente alla III classe di capacità d’uso.

La relazione concludeva non ritenendo opportuna la riclassificazione proposta alla Classe III di capacità d’uso, con limitazione per disponibilità di ossigeno (w1) imperfetta, bensì confermava l’attribuzione ai suoli rilevati della Classe II di capacità d’uso con limitazione per fertilità (s4), così come attribuita alla Fase Villa del Foro tipica.

A fronte di quanto sopra, con nota prot. n.27843/2022 del 28 novembre 2022 il Settore *Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità Naturali in Agricoltura*, dava comunicazione a Cei Carlo circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (ex art. 10 bis legge n. 241 del 1990), precisando che, entro 10 giorni dal ricevimento della nota, lo stesso avesse diritto di presentare osservazioni, eventualmente anche corredate da documenti a supporto dell’istanza, per dimostrare il superamento delle mancanze evidenziate. Alla data della presente determinazione, sono trascorsi i tempi previsti senza che Cei Carlo abbia provveduto a presentare osservazioni.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.30-12221 del 28 settembre 2008 "Relazione Programmatica sull'Energia (D.g.r. 19 novembre 2007 n.26- 7469). Approvazione";
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.32-11356 del 4 maggio 2009 "Programmi Interregionali Cofinanziati PIC ex. L. 499/99 - Approvazione Linee guida e allocazione dotazioni finanziarie";
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.32-11356 del 4 maggio 2009 "Programmi Interregionali Cofinanziati PIC ex. L. 499/99 - Approvazione Linee guida e allocazione dotazioni finanziarie";
- vista la Determinazione Dirigenziale n.1201/DB1100 del 24 novembre 2009 "Legge 23/12/1999, n.499 - Programma Interregionale Cofinanziato (PIC) n. 1e -Misura 5 - Azione 2. Affidamento a IPLA dell'attività di supporto alle scelte regionali in merito all'utilizzo di suolo agricolo per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Impegno di spesa di euro 30.000,00 sul cap. 139319/09";
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.88-13271 del 8 febbraio 2010 "Approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale";

- vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.75-1148 del 30 novembre 2010 "D.G.R. n.32-11356 del 4.5.2009 - P.I.C. n. 1e Agricoltura e Qualità - Misura 5 - Azione 2. Adozione della Carta della Capacità d'uso dei suoli del Piemonte quale strumento cartografico di riferimento per la specifica tematica relativa alla capacità d'uso dei suoli";
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010";
- dato atto, ai sensi dell'art. 8 Legge Regionale n.14 del 14 ottobre 2014, che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.15-4621 del 4 febbraio 2022 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396" la quale, alle schede n. 230 e n. 231, ha individuato e regolamentato i procedimenti amministrativi di istruttoria delle domande pervenute, finalizzate alla ridefinizione della classe di capacità d'uso del suolo a scala aziendale e di presa d'atto della classe di capacità d'uso del suolo a scala aziendale, fissando in giorni 60 il termine di conclusione di detti procedimenti;
- attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". parziale revoca della dgr 8- 29910 del 13.4.2000", come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.1-3361 del 14 giugno 2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". parziale revoca della dgr 8- 29910 del 13.4.2000", come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.1-3361 del 14 giugno 2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";

*determina*

- di prendere atto di quanto previsto al punto 3.1 dell'Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n.3-1183 che stabiliva che *“Sono inidonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo”*;
- di prendere atto della necessità di procedere ad un'identificazione puntuale delle aree appartenenti alle varie Classi di capacità d'uso del suolo per le superfici oggetto di istanza;
- di prendere atto del parere, trasmesso da IPLA S.p.A. tramite posta elettronica certificata del 22novembre2022 (prot. n.447/2022 del 22novembre2022 acquisito al protocollo del Settore *Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità Naturali in Agricoltura* con prot. n.27415/2022 del 22novembre2022), che specificava di ritenere la relazione solo parzialmente conforme a quanto prescritto nel *“Manuale Operativo per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale”* poiché, pur contenendo il numero minimo di osservazioni (1 ogni 2 Ha) per un totale di 2 profili pedologici (ancorché rilevati in posizioni molto vicine e non distribuiti sull'intero appezzamento) nonché la descrizione di corredo e la valutazione della capacità d'uso del suolo, le descrizioni risultano in parte lacunose e non completamente esaustive

rispetto alle specifiche richieste in quanto:

- mancano i referti analitici dei campioni del topsoil e del subsoil relativi ad almeno un profilo;
  - mancano le descrizioni di alcuni orizzonti e, per altri orizzonti, non compaiono nella descrizione tutti i caratteri richiesti;
  - non compare l'esatta perimetrazione dei terreni oggetto di riclassificazione;
  - non compaiono i riferimenti alle Unità Cartografiche e alle Unità Tipologiche dei suoli, individuate e descritte nella Carta dei Suoli a scala 1:50.000.
- di prendere atto che il citato parere trasmesso da IPLA S.p.A. indicava che le caratteristiche dei suoli rilevati fossero state confrontate con quelle dei punti già presenti nelle immediate vicinanze, contenute nel Sistema Informativo Pedologico, ed in base all'analisi di tutti questi dati, evidenziando:
    - per quanto riguarda i suoli rilevati, che la loro presunta limitazione dovuta a una disponibilità di ossigeno imperfetta non è corretta, ma ad essi deve essere attribuita una disponibilità di ossigeno moderata;
    - non vi sono evidenze di alcuna limitazione all'approfondimento radicale entro i primi 75-80 cm;
    - secondo quanto riportato nella Carta dei Suoli a scala 1:50.000 l'appezzamento in esame è localizzato per la maggior parte della superficie (> del 75% pari a circa 1,64 ha) nell'Unità Cartografica U0605, caratterizzata dalla fase predominante Villa del Foro Tipica (VDF1) a cui la tipologia Pedologica rilevata può essere ricondotta: questa Tipologia Pedologica è classificata secondo la Soil Taxonomy come *Oxyaquic Haplustalf* e viene indicata in legenda come "*Alfisuolo di pianura non idromorfo e non ghiaioso*"; il suo carattere *Oxyaquic* deriva dal fatto che questa Tipologia presenta oltre gli 80 cm di profondità alcune screziature che indicano condizioni di idromorfia parziale e temporanea dovuta a una permeabilità ridotta dei depositi con formazione di una falda superficiale in alcuni periodi dell'anno;
    - i suoli VDF1, a cui sono ricondotti quelli rilevati, sono classificati in II classe di capacità d'uso con limitazione per fertilità (s4);
    - non si sono riscontrate in questo appezzamento le caratteristiche riscontrate nel 2010 nell'appezzamento adiacente posto immediatamente più a est (tenore di screziature per fenomeni di ossidoriduzione del ferro mediamente maggiori rispetto al concetto centrale della fase Villa del Foro tipica) che erano state attribuite alla peculiarità della posizione morfologica (leggera depressione che potrebbe aver causato un rallentamento nel deflusso delle acque con relativo accumulo) e che avevano allora portato al declassamento dell'appezzamento adiacente alla III classe di capacità d'uso;
  - di prendere atto che il citato parere trasmesso da IPLA S.p.A. concludeva non ritenendo opportuna la riclassificazione proposta alla Classe III di capacità d'uso, con limitazione per disponibilità di ossigeno (w1) imperfetta, bensì confermava l'attribuzione ai suoli rilevati della Classe II di capacità d'uso con limitazione per fertilità (s4), così come attribuita alla Fase Villa del Foro tipica;
  - di prendere atto che, a fronte della nota trasmessa con prot. n.27843/2022 del 28 novembre 2022 a Cei Carlo da parte del Settore *Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità Naturali in Agricoltura* con cui venivano comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (ex art. 10 bis legge n. 241 del 1990), è trascorso il termine di 10 giorni senza che l'istante abbia presentato osservazioni, eventualmente anche corredate da documenti a supporto, per dimostrare il superamento delle mancanze evidenziate;
  - di stabilire che i suoli ubicati in Comune di Oviglio (AL) individuati al Foglio di Mappa n.16 Particelle 23, 111, 112, 123, 124, 149, di cui all'Istanza del 1 settembre 2022 (inviata tramite posta elettronica certificata del 21 settembre 2022 ed acquisita al protocollo del Settore

*Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità Naturali in Agricoltura* con n.21899/2022 del 21 settembre 2022) presentata da Cei Carlo in qualità di Titolare dell'Azienda Agricola Omonima, attualmente classificati in Classe II di capacità d'uso del suolo ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n.75-1148, vengono confermati appartenere alla Classe II di Capacità d'Uso;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE

(A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura)

Firmato digitalmente da Paolo Cumino